



CITTÀ di GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

**Regolamento Comunale per l'applicazione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni**

Approvato con delibera C.C. n. 7 del 29-03-2011



TITOLO I

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel comune di Guardiagrele della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III° del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, di seguito indicato come "decreto 507", e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.L. 03.04.2006, n. 152.

Art.2 -ELEMENTI DEL TRIBUTO

Per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa, zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, si fa riferimento al Regolamento che disciplina il servizio di nettezza urbana adottato ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Art.3 - ZONA DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

L'applicazione della tassa, in relazione all'estensione del servizio di nettezza urbana, è estesa all'intero territorio comunale. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti urbani interni ed assimilati sia esso svolto con il sistema definito del "porta a porta" integrale e/o parziale sia con quello stradale e/o di prossimità.

Art. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato, ad esclusione di quelli indicati dai successivi art. 5 ed art. 18.

Art. 5 - ESCLUSIONI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.L. 15.11.1993, n. 507, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al precedente comma i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE

- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di mobili e suppellettili e di utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, acqua);
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- Legnaie, stalle, fienili, rimesse agricole e simili;
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali ed aree degli impianti sportivi, limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;



- i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e di stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove di regola non si abbia presenza umana;
- Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- Stalle, fienili, rimesse agricole e simili;
- Le parti della superficie tassabile ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, esclusivamente, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori in base alle norme vigenti.

Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da chiunque occupi, detenga o conduca, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 7 - CONDOMINIO – MULTIPROPRIETA' – CENTRI COMMERCIALI

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del C.C. che possono produrre rifiuti, fermo restando la tassabilità dei locali ed aree ad uso esclusivo.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento, di cui al comma 2, presentare all'ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 8 - LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulta rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali.
2. relativamente alle utenze domestiche sono considerati, nella formazione della superficie utile, tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni), nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, lavanderie, serre, ecc.).
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici utili di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività, quali:
 - tutti i vani principali e accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi e i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;



- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o della attività;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto, finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi, esposizioni e/o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali ed i servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
 - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.
4. Per le attività economiche e professionali svolte in unità immobiliari adibite a civile abitazione o svolte in altri locali diversi dalla categoria di appartenenza, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, mediante presentazione di autocertificazione attestante le rispettive superfici, con in allegato adeguata planimetria dei locali in scala 1: 100 o 1 :200.
5. Si considerano aree tassabili:
- Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività;
 - tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via.
 - Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 9 - LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ STAGIONALI

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale, ovvero ad un uso continuativo ma non ricorrente, comunque per un periodo inferiore a sei mesi, la tariffa unitaria è ridotta del 10%.
2. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente nella denuncia originaria integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.
3. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
4. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde a quanto dichiarato.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

La superficie dei locali tassabili è calcolata, in funzione della relativa categoria catastale, o in base alla superficie netta desunta dalla planimetria catastale, o in base all'art. 1, comma 340 della L. 311/2004 che, con decorrenza 01.01.2005, ha stabilito che la superficie di riferimento per



le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998.

Art. 11 -CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Categorie	Descrizione categoria
I	Locali ad uso abitazione, garages, ripostigli, ecc.
II	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzini senza vendita diretta, stazioni
III	Campeggi, distribuiti di carburanti, impianti sportivi
IV	Esposizioni, autosaloni
V	Strutture ricettive (alberghi, motel, villaggi turistici ecc.)
VI	Strutture extra ricettive (case vacanza, bed & breakfast, ecc.)
VII	Ospedali, case di cura e di riposo, cliniche mediche, centri di riabilitazione
VIII	Locali destinati ad associazioni, circoli, istituti, enti di assistenza, istituti religiosi, scuole, biblioteche, musei ,caserme
IX	Uffici, agenzie, studi professionali
X	Banche ed istituti di credito
XI	Esercizi commerciali (incluse farmacie)
XII	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, bar, caffè, pasticceria, circoli privati con somministrazione
XIII	Parrucchiere, estetista ed altri servizi alla persona
XIV	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, con esclusione dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense
XV	Attività industriali con produzione esclusiva di rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani, con esclusione dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense
XVI	Attività industriali con produzione promiscua (rifiuti speciali e rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani) con esclusione dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense
XVII	Attività artigianali con produzione esclusiva di rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani, con esclusione dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense



XVIII	Attività artigianali con produzione promiscua (rifiuti speciali e rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani), con esclusione dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense
XIX	Attività agricole, con esclusione dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, esposizioni
XX	Discoteche, sale giochi
XXI	Aree scoperte (comprese le tettoie e simili) connesse ad attività commerciali, industriali, artigianali e di servizio

Art.12 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art.13 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO ED AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 507/1993, nei casi sotto elencati si applica la riduzione della tariffa unitaria nella misura a fianco di ciascuna fattispecie indicata:
a – abitazioni con unico occupante, avente una superficie superiore ai 35 mq. utili, escluse le pertinenze: riduzione del 20%;
b – abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune : riduzione del 20%;
2. Sono altresì previste le seguenti agevolazioni, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, nei casi sotto elencati, applicando la riduzione della tariffa unitaria nella misura a fianco di ciascuna fattispecie indicata:
a – abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1 lett. b) risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno: riduzione del 50%;
b - abitazioni non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente: riduzione del 70%;
c – abitazioni ad uso principale occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L.104/1992 - certificato mediante verbale della Commissione per l'accertamento dell'handicap) riduzione della tariffa unitaria in base alle seguenti fasce di reddito I.S.E.E.:
- Reddito fino a € 4.906,00 riduzione del 20%;
- Reddito da € 4.906,01 a € 10.587,00 riduzione del 10%;
L'applicazione della riduzione in parola, è condizionata alla presentazione, entro il 20 gennaio di ogni anno, del certificato I.S.E.E..
d) La tariffa unitaria è ridotta del 10% per coloro che utilizzano in conformità alle norme stabilite dal Comune, compostiere domestiche concesse in comodato d'uso gratuito dal Comune medesimo;
e) La tariffa unitaria è ridotta del 15% per coloro che utilizzano in conformità alle norme stabilite dal Comune, compostiere domestiche acquistate autonomamente dai contribuenti.
f) La tariffa unitaria è ridotta del 50% per l'avvio di nuove attività industriali ed artigianali, per una durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di inizio attività;



- g) La tariffa unitaria è ridotta del 10% quando si pone in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero. L'applicazione della riduzione in parola è condizionata alla presentazione di documentazione ritenuta idonea da parte dell'Amministrazione;
3. Le riduzioni di cui al precedente comma 1 e comma 2 lettere a), b) e c) non sono tra loro cumulabili.
 4. Le riduzioni previste dal presente articolo, saranno concesse, a seguito di espressa richiesta degli interessati entro il 20 gennaio, da compilarsi su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, debitamente documentate e previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni suddette.
 5. Le riduzioni relative all'utilizzo di compostiere avranno effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Esse sono cumulabili con le altre riduzioni previste nel presente articolo. Il Comune si riserva di effettuare controlli periodici per verificare l'effettivo e costante utilizzo delle compostiere da parte dei beneficiari della riduzione; il mancato utilizzo comporta l'immediata sospensione della riduzione.
 6. Il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo alle variazioni, il venir meno delle condizioni che implicano l'applicazione della tariffa ridotta.

TITOLO II

TARIFFAZIONE

Art. 14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli artt. successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 15 - ESENZIONI

Sono esenti dal tributo ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993:

- 1) Gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- 2) I locali condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
- 3) I locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico.

Art. 16 - COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

Le esenzioni e le agevolazioni di cui all'art. 13, comma 2, ed all'art. 15 del presente regolamento sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.



Art. 17 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art.3 che il servizio istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana, previa verifica della fondatezza della segnalazione dell'utente, comunica all'ufficio tributi, entro i 30 gg. successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita. In caso di non fondatezza della segnalazione dell'utente, il responsabile del servizio N.U., sempre entro il predetto termine, l'esito negativo della verifica.

Art. 18 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 19 - GETTITO DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata con atto della Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art.61, commi 2 e 4, e 67, comma 3° del decreto 507 e, per il 1994, dall'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70%: per i Comuni in condizione di squilibrio di cui all'art.45, comma 2, lett.b) del Decreto legislativo 30.12.1992, n. 504; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario).

Art. 20 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a sei mesi, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 25% (massimo: 50%).



3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzata per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nell' art. 27 comma 6°.

TITOLO III DENUNCE ABBUONI

Art. 21 - DENUNCE

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art.70 del Decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'ufficio tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art.20, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).

Art. 22 - DENUNCIA DI VARIAZIONE

La denuncia di cui all'art. 27, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 21, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa.

Art. 23 - NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli artt. 27 e 28, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli artt. 6, 2° comma e 7, 2° comma, sono presentati per gli anni 1994 e 1995 rispettivamente entro il 30 settembre 1994 e il 20 gennaio 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1996.



Art. 24 - MODALITÀ DEI RIMBORSI

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti del 6° comma dell'art.59 e nell'art.75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art.75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988.

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 25 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Dirigente il Settore che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 gg. dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art.74 del Decreto 507.

Il funzionario responsabile fermo restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A) registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;

B) registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art.77 del Decreto 507.

Tutti i registri, che possono essere sostituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Dirigente il Settore, prima di essere posti in uso.

E' facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 26 - SANZIONI E INTERESSI

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art.76 del Decreto 507.

2. L'Entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato art.76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Trova, comunque, applicazione quanto disposto dall'art.79 D.Lgs. n. 507/93 come modificato dall'art.20 del D.L. 530 del 7.9.1994 e successive reiterazioni e/o conversione in legge.